

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3133

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, IANNIELLO, ANSELMI TINA, BOFFARDI INES, ALLOCCA, BORRA, RAUSA, CAROLI, MAZZARRINO, PICCINELLI, NUCCI, MANCINI VINCENZO, LOBIANCO, MARCHETTI, AZIMONTI, LAFORGIA, SQUICCIARINI, DE LEONARDIS, SCARASCIA MUGNOZZA, URSO, LOSPINOSO SEVERINI, ISGRO', CARRA, GIRARDIN, PISONI, COLOMBO VITTORINO, FIORET, DELL'ANDRO, CALVETTI, DI LISA, DEGAN, BOTTA, PADULA, GIGLIA, BIANCHI FORTUNATO, CALVI, BIANCHI GERARDO, STORCHI, BIAGGI, MONTI

Presentata il 25 febbraio 1971

Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti emigrati all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese, come si sa, afflitto ancora oggi dalla piaga sociale dell'emigrazione per lavoro, che, lungi dall'essersi rimarginata in una società con troppi squilibri economici, settoriali e territoriali, è tuttora purulenta, poco o quasi nulla riesce a fare per favorire il rientro in patria dei lavoratori italiani emigrati all'estero per ragione di lavoro, nei confronti dei quali lo Stato ha un enorme debito morale ed economico.

Eppure questa è l'unica, insostituibile aspirazione del « gastarbeiter » italiano.

Essa rappresenta per lui il fine a cui tendere con tutte le forze, la speranza che gli fa affrontare sacrifici inumani, in una parola la sua ragione di vita: ricongiungersi ai propri familiari, ritornare nel proprio ambiente, dove tutto è amico e conosciuto, ritrovare la dimensione umana di sempre.

Una delle condizioni essenziali per il ritorno dell'emigrante è sicuramente la piena disponibilità dell'abitazione, in quanto egli, a buon diritto, considera la proprietà di questo bene rilevante sussidio per il reinserimento non solamente nel tessuto sociale di origine, ma soprattutto nel meccanismo produttivo della nazione.

È, quindi, preciso dovere del Parlamento farsi carico di questa giusta attesa e legiferare in ordine alla realizzazione di un piano di edilizia popolare in favore degli emigrati, ai quali lo Stato saprà finalmente e solo in parte dimostrare così la gratitudine per l'arricchimento e per la preziosa acquisizione di notevole valuta estera, derivante dalle rimesse ai congiunti e testimoniare concretamente l'interesse a riguadagnare quelle energie di lavoro e d'intelligenza, di cui l'Italia ha urgente bisogno per edificare quel diffuso benes-

sere economico e sociale, che è promessa e sfida degli anni '70.

Il problema dell'abitazione ai lavoratori italiani emigrati all'estero e poi rimpatriati non è stato del tutto ignorato dal legislatore, ma neppure ha trovato soluzione operativa soddisfacente.

A ciò si aggiungono due specifiche delimitazioni dei campi d'intervento: l'una concernente il destinatario rimpatriato, l'altra l'intervento edilizio. La prima consiste nel considerare rimpatriati, bisognosi d'intervento, soltanto quelli ospitati in centri di raccolta e simili; la seconda, nel requisito di contribuente INA-Casa, e poi GESCAL, richiesto da numerose leggi per aver diritto ad inoltrare domanda non solo per alloggi GESCAL, ma anche per beneficiare di altri provvedimenti, comprese le agevolazioni creditizie del settore dell'edilizia convenzionata.

In tale quadro, sia pur sommario, può dirsi che la legislazione e le procedure vigenti operino in modo da trascurare, nella sostanza, l'aspirazione del lavoratore italiano emigrato all'estero, e che conti di rimpatriare o sia già rimpatriato, a disporre di un alloggio nel comune di provenienza o altro di suo gradimento.

La presente proposta intende ovviare a questa carenza, anticipando l'applicazione di quell'elementare principio di giustizia che dovrà, sicuramente, trovar posto nella riforma organica dell'edilizia economica e popo-

lare, che ormai quasi tutte le forze politiche, oltre che compatto il fronte sindacale, vogliono attuata entro il 1973.

Il principio di giustizia cui qui ci si riferisce, consiste nel considerare gli emigrati titolari del diritto di concorrere a qualsiasi provvedimento pubblico, inteso a facilitare l'accesso dei cittadini agli alloggi sia in locazione semplice, che in proprietà immediata, che in proprietà con mutuo ipotecario, che in locazione con patto di futura vendita, siano questi provvedimenti rivolti all'acquisto o locazione di alloggi esistenti, come alla costruzione di nuovi alloggi, come risanamento di alloggi già di proprietà dei beneficiari, e siano essi rivolti agli individui singoli, come alle cooperative a proprietà divisa o indivisa.

La presente proposta intende pertanto costituire un passo in avanti verso la riforma organica del settore e non una tessera in più nel caotico mosaico delle leggi, che si sono sovrapposte in questo settore dal 1949 ad oggi.

Tecnicamente, essa non può e non vuol tradursi in emendamenti alle leggi vigenti, sia nel campo dell'intervento edilizio, che nel campo delle provvidenze per i rimpatriati e assimilati. Essa, pur tenendo conto di precedenti costituiti da provvidenze straordinarie per particolari categorie di emigrati, come è nel recente caso dei rimpatriati dalla Libia, per lo spirito che l'anima e l'impegno politico che sottende ad essa, ha inteso prefigurare un organico piano edilizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti emigrati all'estero.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che dal Presidente:

1) da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale;

2) da quattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti sulla base di una terna di nomi presentata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

3) da tre rappresentanti delle associazioni nazionali degli emigrati.

Il presidente del comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici.

I componenti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

ART. 2.

Il comitato di attuazione provvede:

1) a proporre al Ministro dei lavori pubblici la ripartizione tra le varie province dei fondi disponibili, in conformità ai criteri stabiliti dal successivo articolo 6;

2) alla vigilanza sull'azione dei comitati provinciali;

3) a compilare annualmente il rendiconto delle gestioni sulla base dei dati forniti dalla Banca nazionale del lavoro, nonché una relazione sull'andamento della gestione, che sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici.

Il comitato propone al Ministro dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la esecuzione della legge stessa.

ART. 3.

Il servizio di cassa relativo ai fondi di cui alla presente legge è affidato alla Banca nazionale del lavoro.

La Banca nazionale del lavoro provvede entro i limiti della ripartizione fatta dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, alla somministrazione dei fondi agli uffici ed enti di cui all'articolo 4.

Il versamento delle anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento e il pagamento dei saldi al completamento delle opere saranno effettuati secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

La Banca nazionale del lavoro raccoglie i rendiconti annui sulle gestioni dei singoli uffici ed enti di cui all'articolo 4 e li trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al comitato di attuazione di cui all'articolo 1, riassumendone le risultanze in un rendiconto unico.

ART. 4.

La realizzazione delle opere è affidata in ogni provincia dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato di attuazione, al Genio civile ovvero agli Istituti autonomi case popolari o ISES.

L'amministrazione delle opere stesse è affidata, con le stesse forme di cui al comma precedente, agli Istituti autonomi case popolari, ed alle amministrazioni provinciali ed enti regione, qualora concorrano alla integrazione dei fondi, di cui all'ultima parte del successivo articolo 6.

L'ente cui è demandata l'amministrazione è tenuto ad istituire una gestione speciale con il bilancio separato e dovrà inoltrare annualmente il rendiconto alla Banca nazionale del lavoro, trasmettendolo entro il 31 agosto al comitato provinciale di cui all'articolo 7.

ART. 5.

È costituito un « Fondo per la costruzione di case per i lavoratori dipendenti emigrati all'estero » per realizzare un piano decennale di costruzione di alloggi popolari.

Il fondo sarà gestito nei modi di cui ai successivi articoli presso il comitato centrale previsto dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 6.

Alla costituzione del fondo provvede il Ministero dei lavori pubblici, il quale è autorizzato a stanziare nel proprio stato di previsione la somma annua di lire 50 miliardi a decorrere dall'esercizio finanziario 1971 e fino al 1981.

Entro i limiti della predetta somma, si potrà prevedere la concessione di mutui per opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni, già in possesso, a titolo di proprietà, e per la costruzione in proprio di nuovi alloggi a lavoratori singoli o associati, aventi i requisiti previsti dal successivo articolo 7.

I mutui di cui al presente articolo saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, autorizzato alla concessione degli stessi mutui, e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

ART. 7.

La realizzazione delle costruzioni di abitazioni e delle opere di cui al secondo comma del precedente articolo è effettuata in favore di tutti i lavoratori singoli ed associati che abbiano prestato lavoro subordinato continuativo all'estero per non meno di 5 anni, oppure abbiano prestato lavoro subordinato non continuativo per un periodo complessivamente non inferiore a 6 anni nell'ultimo decennio.

Non hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge i lavoratori subordinati che abbiano già ottenuto in assegnazione un alloggio in base alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43; 26 novembre 1955, n. 1148, e 4 febbraio 1963, n. 60.

La stessa esclusione si applica nei casi in cui il lavoratore dipendente, ovvero un membro del nucleo familiare, risulti proprietario di un alloggio acquisito in qualsiasi località dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di qualsiasi altro ente pubblico.

ART. 8.

La ripartizione annuale dei fondi tra le province è effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche e del tasso emigratorio delle province stesse.

Le somme destinate alle singole province possono essere integrate da fondi messi a disposizione dalle amministrazioni provinciali e dagli enti regionali, secondo le modalità che saranno indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 9.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in ogni provincia è costituito un comitato provinciale il quale è composto, oltre che dal prefetto con funzioni di presidente:

1) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del Genio civile, da uno dell'ufficio provinciale del lavoro;

2) da quattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui almeno uno, in rappresentanza delle associazioni degli emigranti più rappresentative esistenti nella provincia;

3) da due rappresentanti dell'amministrazione provinciale;

4) da due sindaci dei comuni a forte incidenza emigratoria.

Alle riunioni del comitato provinciale partecipa, senza diritto di voto deliberativo, un rappresentante dell'ente provinciale di gestione di cui all'articolo 4.

I componenti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

La segreteria del comitato ha sede presso l'ente di gestione. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario all'uopo designato dal Genio civile.

Il comitato, sulla base delle direttive del Ministro dei lavori pubblici, ha il compito:

a) di effettuare la ripartizione dei fondi nell'ambito provinciale sulla base di criteri analoghi a quelli adottati su scala nazionale;

b) di esaminare le domande dei lavoratori singoli o associati che intendono costruire in proprio l'abitazione o che intendono procedere al riattamento di vecchie abitazioni;

c) di fissare all'ente di gestione provinciale i criteri di massima per la costruzione degli alloggi;

d) di approvare i valori delle quote di riscatto delle abitazioni;

e) di vigilare sugli adempimenti da parte dell'ente di gestione sia per quanto attiene ai tempi di esecuzione dell'opera che alle modalità, sia per quanto altro attiene alla tutela degli interessi degli assegnatari;

f) di vigilare sull'assegnazione degli alloggi perché la stessa sia effettuata in piena osservanza delle norme regolamentari e di approvare sia i bandi di concorso che la graduatoria per l'assegnazione;

g) di approvare il rendiconto annuo dell'ente di gestione prima della sua presentazione alla Banca nazionale del lavoro.

ART. 10.

Il regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza delle costruzioni.

Il costo massimo a vano delle costruzioni stesse, in ogni provincia, è stabilito, su proposta del comitato provinciale, con deliberazione del comitato di attuazione approvata dal Ministro dei lavori pubblici.

Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio gli accessori sono calcolati come due vani utili.

ART. 11.

I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa possono inoltrare domanda all'ente di gestione provinciale di costruzione diretta e di riattamento e ampliamento delle proprie abitazioni, mediante appalto dell'opera o esecuzione in proprio.

L'ente, previa approvazione del comitato provinciale, assegna ai richiedenti il valore corrispondente dell'immobile o delle migliorie da effettuare alle vecchie abitazioni e vigila sulla esecuzione dell'opera. In caso di esecuzione in proprio da parte dei lavoratori lo ente è tenuto alla necessaria assistenza tecnica.

Si applicano anche nel caso preveduto dal presente articolo, per la esecuzione dell'opera, i criteri generali relativi alle dimensioni delle costruzioni.

ART. 12.

Per la esecuzione dei servizi pubblici necessari per rendere idonee alla funzione le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e nell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

ART. 13.

Le abitazioni vengono assegnate esclusivamente a riscatto con patto di futura vendita.

Le opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori dipen-

denti emigrati debbono essere liquidate in riscatto.

Il prezzo del riscatto, di cui ai precedenti commi, dovrà essere calcolato sulla base dei tre quarti del costo dell'immobile o delle opere di risanamento, riattamento o ampliamento senza interessi e potrà essere corrisposto in non più di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non più di 10 rate annuali nel caso di risanamento, riattamento o ampliamento.

A garanzia del pagamento del prezzo del riscatto è costituita ipoteca legale sugli immobili.

Sono nulli di pieno diritto i contratti di alienazione degli alloggi assegnati, stipulati dai lavoratori, dai loro eredi o aventi causa prima che siano trascorsi 10 anni di assegnazione.

Per il periodo di 10 anni, l'affitto a terzi dell'immobile assegnato o costituito direttamente è consentito, previo nulla osta dell'ente amministratore, solamente in caso di trasferimento, di collocamento in pensione o in caso di assoluta comprovata necessità.

Il diniego di consenso da parte dell'ente amministratore nei casi previsti dal precedente comma rende il contratto giuridicamente inesistente e l'immobile, che è restituito all'ente medesimo, sarà assegnato a riscatto dal comitato provinciale, previo conguaglio, ad altro lavoratore.

Le norme per l'attuazione delle disposizioni previste dai precedenti sesto e settimo comma saranno emanate dal comitato provinciale di cui al precedente articolo 9.

ART. 14.

L'assegnazione degli alloggi e dei mutui, è fatta per i comuni dal comitato provinciale di cui al precedente articolo 9 il quale, per l'istruttoria delle domande e per la formazione della graduatoria di coloro che intendono concorrere alla assegnazione degli alloggi o dei mutui, può istituire nel proprio interno un comitato ristretto in base a criteri che saranno indicati con circolare del comitato centrale previsto dal precedente articolo 2.

In sede di assegnazione degli alloggi o dei mutui, il comitato provinciale, a parità di condizioni, darà la preferenza a coloro che risiedono o che comunque dimostrino di svolgere un'attività che consenta di mantenere con continuità la residenza nei suddetti comuni.

Il comitato provvederà anche ad assegnare gli alloggi che, già assegnati ed occupati, si rendessero successivamente liberi.

ART. 15.

Le graduatorie per le assegnazioni debbono essere pubblicate, a cura del comitato provinciale, nel foglio annunci legali della provincia.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione allo stesso comitato che provvede, con decisione motivata, nel termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine massimo stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Le opposizioni al comitato si intendono respinte qualora questo non decida entro il termine di 90 giorni di cui al precedente comma.

Contro le decisioni del suddetto comitato è ammesso ricorso alla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica prevista dall'articolo 131 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

ART. 16.

La spesa per l'esecuzione dei servizi pubblici necessari per rendere idonee alla funzione le aree destinate alle costruzioni da realizzare ai sensi dell'articolo 1, può essere inclusa nei progetti delle relative costruzioni o nei separati progetti e non è computata ai fini della determinazione del prezzo di riscatto degli alloggi.

ART. 17.

Alle costruzioni eseguite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

L'approvazione dei progetti di costruzione di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili.

Ai fini della presente legge, la misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'indennità di espropriazione dei suoli necessari alle costruzioni è applicata con la decurtazione del 25 per cento.

ART. 18.

Il servizio dei mutui di cui al precedente articolo 5 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Mini-

stero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Saranno versati all'entrata del bilancio statale:

a) gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro, al netto delle somme che, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, saranno devolute alle spese di funzionamento dei comitati costituiti con la presente legge;

b) le somme ricavate dalla vendita degli alloggi.

ART. 19.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

ART. 20.

Per far fronte all'onere previsto dalla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, in ciascuno degli esercizi finanziari indicati, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Gli importi non utilizzati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a procedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.